

DELIBERA n°_65_

**XXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/223699/2020)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 14/06/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 315 del 28 giugno 2017, istitutivo del Corecom attualmente in carica, integrato con successivi decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 437 del 31 agosto 2017 e n. 457 del 11 luglio 2019;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, prorogata fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTA l'istanza di XXXXXXXX del 01/01/2020 acquisita con protocollo n. 0000051 del 01/01/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Parte attorea con l'istanza che ci occupa ha, in sintesi, rappresentato di avere aderito ad un'offerta adsl della Tim su internet ad un prezzo di € 19,90 al mese. L'offerta è stata attivata il 05/06/2018 e sin da subito ha ricevuto delle fatture con addebiti difformi da quelli pattuiti: ovvero € 38,00 a fronte dei 19,90€ dell'offerta sottoscritta. Ha segnalato più volte alla Tim -servizio clienti- l'errata fatturazione, ma la questione non si è risolta e ad un certo momento non ha pagato più i conti telefonici e quindi la convenuta ha disattivato la linea e i servizi di cui all'abbonamento sottoscritto. Pur essendo stata l'utenza disattivata, almeno da Novembre 2018, ha continuato a ricevere fatture fino al 08/08/2019 e dopo ha ricevuto una richiesta di pagamento di dette fatture da parte di una società di recupero crediti alla quale la Tim aveva affidato il recupero del credito: la richiesta di pagamento è inerente a fatture insolute dal 08/11/2018 fino al 08/08/2019 per un totale complessivo di € 540.13 e tra queste vi sono bollette emesse dalla Tim successivamente alla disattivazione della linea. Sulla base di quanto lamentato ha richiesto rimborsi/indennizzi per € 250,00.

2. La posizione dell'operatore

Tim S.p.A. , con memoria depositata, in sintesi, rappresenta che da verifiche effettuate negli applicativi in uso di Telecom Italia, sull'utenza in contestazione è stata attivata a partire dal 01.06.2018 il piano tariffario Tim Connect Fibra. A seguito contatto dell'istante al 187 in data 30.08.18 ha provveduto ad attivare, a partire dal conto Ottobre 2018 lo sconto di € 10,00 per 10 mesi per l'adesione on-line, infatti su detto conto sono presenti le prime due rate della scontistica. La convenuta non riscontra inadempimenti contrattuali avendo provveduto tempestivamente ad applicare lo sconto previsto. L'utenza risulta cessata per morosità pari ad €470, 50, in quanto l'istante non ha effettuato i pagamenti a partire dal conto di Ottobre 2018 sino a luglio 2019. Sul conto Luglio 2019 sono presenti i costi di disattivazione servizio nonché le rate a scadere del servizio Tim Expert e del modem; l'importo addebitato per il costo della disattivazione, corrisponde

effettivamente al costo di gestione previsto e riportato nella tabella riepilogativa che si trova pubblicata nel sito di Telecom Italia, per altro consultabile anche mediante il sito dell'AGCOM, in cui la società telefonica ha riportato i costi di disattivazione che sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e l'approvazione dell'AGCOM stessa nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall' art. 1 comma 3 della L. n. 40/2007, nonché nelle condizioni contrattuali inviate all'utente. Altresì, deduce che risultano essere corretti anche le rate a scadere del modem in quanto il prodotto è stato reso facoltativo solo a Dicembre 2018 ed in merito rileva che la Delibera n. 348/18 Cons confermata dal Tar Lazio prevede che gli operatori devono consentire all'utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa. Pertanto, l'utente non ha diritto a tenersi gratuitamente il modem dell'operatore dopo la disdetta. Deve restituirlo o pagarlo. L'istante non ha provato la restituzione del prodotto, per cui l'addebito risulta essere corretto. Viene evidenziato che l'istante non ha mai effettuato nessun tipo di reclamo in merito agli addebiti in fattura. Infatti dalla documentazione in atti, non appare l'esistenza di reclami scritti indirizzati all'operatore concernete addebiti in fattura. Concludeva con la richiesta di rigetto di ogni pretesa di indennizzi e/o danni avanzati nei propri confronti, perché infondate in sia in fatto che in diritto.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui all'Allegato "A" alla Delibera n.353/19/CONS ed è pertanto proponibile ma, si rileva che, l'istanza risulta scarna e del tutto priva di documentazione utile a supportare e chiarire le pretese; a sostegno di quanto lamentato l'istante non ha allegato nessuna documentazione probante di quanto asserito e nessun reclamo in merito è stato depositato al fascicolo documentale ed ancora rileva che nulla è stato replicato alle memorie depositate dalla parte convenuta. Ebbene parte attorea, nel termine previsto, con memorie di replica avrebbe potuto contestare, la tesi e la produzione documentale di TIM ma non ha contestato né le affermazioni contenute nella memoria della convenuta né i documenti ad essa allegati e pertanto i fatti si ritengono accaduti conformemente alla prospettazione data dal gestore telefonico chiamato in causa. Altresì si nota che, al fine di chiarire la vicenda oggetto dell'istanza, per ben due volte è stata fissata l'udienza di discussione ma l'istante non si è reso disponibile a partecipare: non ha mai risposto alle diverse chiamate effettuate all'utenza telefonica indicata nell'istanza. Per quanto sopra, le richieste formulate dalla parte attorea non possono essere accolte e pertanto l'istanza che ci occupa viene rigettata

DELIBERA

1. il rigetto di ogni richiesta formulata dal sig. XXXXXXXXX con il GU14/223699/2020 nei confronti della società TIM S.p.A (Kena mobile).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 14/06/2021

IL PRESIDENTE

